

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI FOGGIA**

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLO STADIO COMUNALE "PINO  
ZACCHERIA"**

L'anno duemiladiciassette, il giorno .....del mese di \_\_\_\_\_, nella  
Residenza Municipale di Foggia, al corso Garibaldi, 58 , avanti a me, Dott. Maurizio  
Guadagno, Segretario generale del Comune di Foggia, autorizzato  
a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi  
i signori:

dott. Ernesto Festa Dirigente comunale, nato a Barletta il 13\01\1954 ,domiciliato per la  
carica presso la sede comunale ed in nome per conto del COMUNE DI FOGGIA, avente  
codice fiscale 00363460718, con sede a Foggia, al corso G. Garibaldi n. 58, autorizzato in  
funzione del decreto sindacale n. 81/2015 e n. 85/2016.

dott. Adolfo Lucio Fares, nato a Foggia il 13\05\1967,codice fiscale FRSDFL67E13D643H,  
nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-  
tempore della società, giusta delibera assembleare del \_\_\_\_\_,  
domiciliato per la carica presso la sede sociale, per dare esecuzione alla deliberazione di  
Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO s.r.l. ,  
avente codice fiscale 03861640716, con sede a Foggia in via Gioberti n.1 c\o stadio  
comunale " Pino Zaccheria",

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante  
sono certo, premettono:

- che il Comune di Foggia è proprietario del Complesso sportivo composto dallo Stadio  
denominato "P.Zaccheria", dall'Antistadio, distinto al N.C.T. del Comune di Foggia al  
foglio n. 96 Particelle n. 25, 130, 609, 352, 533 (d'ora in avanti definito più semplicemente  
anche "Complesso sportivo");
- che tale Complesso Sportivo, fin dalla stagione calcistica 2010/2011, è stato concesso in  
uso alla "Società Foggia Calcio srl";
- che il Complesso Sportivo è stato realizzato per svolgervi principalmente e in via esclusiva  
la pratica della disciplina sportiva del calcio;
- che lo Stadio "Pino Zaccheria" è risultato essere conforme alle Norme federali ed ai Criteri  
Infrastrutturali del Sistema Licenze Nazionali;
- che, con certificazione del \_\_\_\_\_, lo Stadio "Pino Zaccheria" è stato dichiarato  
"omologato" ai sensi dell'art. 37, commi 1, 2 e 3 dello Statuto della Lega Nazionale



Professionisti B;

· che la Società FOGGIA CALCIO s.r.l. è attualmente iscritta al campionato calcistico italiano della serie B;

che il Comune di Foggia intende concedere l'uso e la gestione dello Stadio "Pino Zaccheria" in via esclusiva alla Società FOGGIA CALCIO s.r.l., la quale apporta un indubbio lustro alla città di Foggia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

## Articolo 1

(Premesse).

I. Le premesse hanno valore integrativo e sostanziale della presente convenzione.

## Articolo 2

*(Oggetto della convenzione).*

La presente convenzione disciplina l'affidamento in concessione alla società FOGGIA CALCIO s.r.l. (di seguito detta "Società" e/o "soggetto affidatario" e/o "affidataria") della gestione (CONCESSIONE) dello stadio comunale "Pino Zaccheria" di proprietà del Comune di Foggia, già in concessione d'uso in esecuzione della deliberazione consiliare n. 58 del 16 settembre 2010.

I. Il Comune di Foggia concede alla Società FOGGIA CALCIO s.r.l. che accetta, l'uso e la gestione del Complesso Sportivo, come descritto nella premessa, con i relativi servizi accessori e pertinenze, i parcheggi interni ed esterni, le biglietterie e comunque tutti i beni di proprietà del Comune di Foggia, come individuati nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente convenzione (All. 1) e meglio esplicitati nel paragrafo che segue.

II. Il Complesso Sportivo, di proprietà comunale, catastalmente individuato nella Premessa, è articolato nelle seguenti parti:

· Impianto sportivo denominato "Pino Zaccheria" il quale comprende:

- area di gioco per competizioni ed allenamenti prima squadra di dimensione ml. (68 X 105) con superficie in erba naturale, dotata di sottostante drenaggio, impianto di irrigazione automatico;

- n. 04 tribune per il pubblico articolate nei seguenti settori (Curva Nord, Curva sud, Tribuna Est, Tribuna Centrale), ognuna con i propri locali ad uso servizi igienici ed i locali destinati ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, della capienza totale di 14.530 posti come da verbale della C.P.V.L.P.S. del 07.10.2015

- n. 04 torri-faro Stadio con relative componenti impiantistiche con gruppi di continuità (UPS) e gruppo elettrogeno contenuti in apposito edificio esterno e prossimo al Settore Tribuna Ovest;
- impianto antincendio in apposito edificio esterno posizionato in adiacenza al settore Tribuna Ovest cui è collocata la vasca di accumulo e le relative elettropompe;
- impianto di video sorveglianza con relative installazioni e telecamere, impianti elettrici, impianti termoidraulici, impianti di illuminazione, locali e vani di alloggiamento caldaie, quadri elettrici e/o di comando e quindi tutto quanto comunque installato per la regolare funzionalità dell'impianto;
- n. 4 locali pronto soccorso posizionati nei settori Tribuna est ovest e Curva sud e nord;
- n. 1 locale gruppo elettrogeno posizionato al piano Terra;
- n. 1 locale adibito a magazzino posto al piano terra della Tribuna Ovest;
- n. 1 centro di gestione della sicurezza e delle emergenze (G.O.S.) posizionato al terzo livello della Tribuna Ovest;
- n. 1 posto di polizia, posizionato alla Tribuna Ovest;
- n. 1 strutture prefabbricate adibite per le trasmissioni radio-cronache e tele-cronache (tribune stampa) posizionati al terzo livello della Tribuna Ovest;
- magazzini vari al piano terra delle Curve;
- n. 1 locale sala stampa posta al piano terra della Curva Est;
- n. 1 locale sala interviste televisive;
- n. 1 locale sala interviste radiofoniche;
- spogliatoi e servizi igienici per atleti e giudici di gara;
- Parcheggi riservati ai sostenitori squadre ospiti:
- via Natola area attrezzata a parcheggio di mq. 7575 ;
- Area pubblica di prefiltraggio esterna a servizio del Complesso Sportivo che la Società prenderà in carico, per il periodo di circa tre ore prima e fino ad un massimo di due ore dopo lo svolgimento manifestazioni. Al termine di questo tempo l'area riservata dovrà essere riconsegnata al pubblico sgombrata da ogni materiale e con tutti i cancelli bloccati in posizione aperta . La Società, durante il periodo di presa in carica dell'area riservata dovrà garantire, tramite gli steward preposti, il passaggio degli abitanti residenti in Viale Ofanto ed ai loro ospiti;
- varchi di accesso all'area di massima sicurezza costituiti da tornelli a tutta altezza e preselettori di fila;
- recinzione prefiltraggio e relativi cancelli;
- biglietterie dell'Impianto;

Antistadio il quale comprende due aree di dimensione per complessivi mq. 12.707 asfaltate.

**III.** Restano in possesso del Comune di Foggia i locali residui del complesso sportivo, come risultanti dagli elaborati grafici (All. 2), quali:

due palestre di basket e pallavolo "Russo" e "Prezioso", alle quali sarà comunque garantito il libero accesso, nonché dei locali ubicati presso i locali sottostanti la Tribuna Est, La Curva Nord e la Curva Sud in favore delle Associazioni concessionarie del Comune.

La Società si obbliga ad assicurare continuità di utilizzo dell'impianto alla società titolare della prima squadra cittadina in occasione delle manifestazioni sportive e dei locali alle Associazioni, individuate dalla concedente, operanti nelle palestre e nelle sedi sociali ubicate sotto la Tribuna Est, la Curva Nord e la Curva Sud.

La società garantirà a dette Associazioni l'accesso a tali palestre e sedi sociali per **12 ore nei giorni feriali e per 8 ore in quelli festivi.**

Le Associazioni, le quali sono obbligate ad attivare singoli ed autonomi contratti per la fornitura di acqua, energia elettrica, gas, saranno responsabili, nei confronti dell'Ente proprietario e della Società, di qualsiasi danno provocato al complesso sportivo dai propri associati o da terzi durante la loro attività, salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa da esercitare nelle forme e nei modi di legge; le Associazioni assumono in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno od infortunio causato a dipendenti o terzi connessi all'utilizzo della struttura e del complesso sportivo.

Le Associazioni assumono, altresì, ogni responsabilità per qualsiasi danno causato ad operatori economici o terzi in ragione di eventuali ritardi, interruzioni malfunzionamenti, errori od omissioni commessi all'interno del complesso sportivo.

A tal fine, il Comune di Foggia porrà a carico delle succitate Associazioni, pena la revoca della relativa assegnazione, la stipula di idonea polizza assicurativa con primaria compagnia a copertura di responsabilità civili RCT/RCO per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, o altri addetti che partecipano alle attività, dai frequentatori dell'impianto sportivo ed in ogni caso verso terzi, con massimali non inferiori ad Euro 100.000,00 (euro centomila) per sinistro, per persona e per danni a strutture o a cose, anche se dovuti a eventi dolosi, fortuiti o naturali. L'ente proprietario e la Foggia Calcio srl sono considerati "terzi" a tutti gli effetti e vengono sin d'ora esonerati da ogni responsabilità civile e penale per i danni eventualmente provocati a persone e/o cose.

Le coperture assicurative di cui al precedente comma devono essere valide per tutto il periodo della convenzione e le associazioni sono obbligate a trasmetterle all'Ente ed alla Società le relative ricevute dei premi pagati.

In ottemperanza alla normativa in tema di sicurezza e misure di sicurezza nel corso di

mg

manifestazioni sportive della prima squadra cittadina di calcio e/o in previsione del corretto svolgimento delle medesime, la Società potrà limitare alle Associazioni l'utilizzo dell'impianto.

In particolare, e solo per ragioni di sicurezza, la Società potrà inibire a queste ultime l'accesso all'impianto sino a 48 ore precedenti incontri ufficiali e di circostanze eccezionali ed al momento non prevedibili

Con la presente, alla Società è concessa la gestione, sia diretta sia a mezzo di subconcessioni, della pubblicità cartellonistica, fonica e promozionale in genere all'interno dell'impianto sportivo.

E', inoltre, prevista la possibilità per la Società di ricercare sponsor al fine di aggiungere ulteriore denominazione agli spazi interni ed esterni alla struttura con ulteriore indicazione fornita dall'eventuale sponsor in aggiunta a quella "Stadio Comunale Pino Zaccheria" con la denominazione dello sponsor.

L'impianto sportivo è affidato in gestione alla Società nelle condizioni di stato in cui attualmente si trova e che la Società dichiara di conoscere.

L'impianto sportivo è affidato in gestione alla Società per essere adibito ad uso di attività sportive.

Alla Società è altresì consentito utilizzare l'impianto per l'organizzazione di eventi di carattere culturale, ricreativo, sociale, purchè compatibili con la primaria attività sportiva e svolti senza intaccare il manto erboso, ovvero mediante attrezzatura che ne salvaguardi e preservi lo stato di conservazione. In tali casi verrà riconosciuto dalla società affidataria l'importo del 5% sugli incassi, al netto degli oneri fiscali ed assicurativi, in favore del Comune di Foggia.

In virtù della concessione dell'impianto, la titolarità dei contratti e di ogni altro rapporto intercorrente con gli occupanti a qualunque titolo di locali interni all'impianto e precisamente le due palestre "Russo" e "Prezioso", nonché i locali sottostanti la tribuna est, la curva nord e la curva sud, rimangono in capo al Comune di Foggia che comunicherà annualmente i titolari delle concessioni in scadenza nel 202.

Eventuali modifiche o rinnovi saranno concordate con la Società Foggia Calcio

### Articolo 3

#### DURATA

L'affidamento in concessione è di anni TRENTA decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione. Con espressa esclusione di tacita rinnovabilità.

MG

#### Articolo 4

##### ONERI A CARICO DEL GESTORE

La Società si impegna a versare un canone annuale di euro 40.000,00 (quarantamila), rivalutabile annualmente su base istat, da versare con le seguenti modalità:

€ 20.000,00 entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno;

€ 20.000,00 entro e non oltre il 31 luglio di ciascun anno;

è fatto salvo l'obbligo da parte del Comune di realizzare celermente e comunque in coerenza con le norme di cui al codice contratti pubblici le opere necessarie per l'iscrizione al campionato di calcio di Serie B, nonché opere di ampliamento della capienza fino a circa 18mila posti e comunque alla massima capienza possibile in base al progetto e computo metrico presentato, presumibilmente entro e non oltre il 15 agosto 2017 al fine di consentire la giusta programmazione della vendita degli abbonamenti, nonché opere necessarie alla valorizzazione della struttura di proprietà comunale, per circa Euro 1.300.000,00 oltre I.V.A. per il suddetto adeguamento con approvazione progetto, realizzazione opere e finanziamento trentennale da attivare con Istituto Credito Sportivo di Roma.

La Società si impegna ad assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo, assumendo a proprio carico, a decorrere dalla sottoscrizione della presente, tutti gli oneri relativi a:

- intestazione delle utenze (energia elettrica, gas metano, acqua, etc.);
- servizi essenziali alla funzionalità e all'efficienza dell'impianto sportivo (pulizia, disinfezione e disinfestazione in genere, custodia, sorveglianza di tutti gli impianti ed attrezzature, ecc.);
- manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e annesse strutture, manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici (compresi impianto elettrico generale, idrico, antincendio, videosorveglianza), attrezzature (compresa la cancellata mobile di prefiltraggio e relativi oneri di montaggio/smontaggio), aree verdi, pertinenze;
- manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso del campo di calcio.

La Società metterà a disposizione dell'Ente proprietario i contratti per la manutenzione dell'impianto stipulato con i soggetti terzi al fine di ogni opportuna vigilanza e verifica.

La Società potrà concordare col Comune di Foggia eventuali lavori di straordinaria manutenzione che risultassero necessarie e/o idonei ad aumentare la fruibilità dell'impianto dovranno essere concordate con l'Ente che, previo rilascio di relativa autorizzazione, ne concorderà le modalità di esecuzione.

La Società sarà tenuta al pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani limitatamente alle aree coperte non assegnate ad altri soggetti da parte della Concedente.

La Società, a fronte della sottoscrizione della presente, si impegna a mettere a disposizione della Concedente l'impianto per un massimo di dieci giorni all'anno per eventi organizzati o patrocinati dal Comune di Foggia, purchè tempestivamente comunicati e compatibili con le esigenze sportive della Società, che abbiano particolare rilevanza sportiva, sociale o culturale, sempre che tali eventi non intacchino il manto erboso e/o siano svolti mediante l'utilizzo di attrezzatura che ne salvaguardi e preservi lo stato di conservazione e comunque previa intesa con la Società; il tutto senza oneri a carico dell'Ente se non quelli derivanti dall'organizzazione dell'evento. In tali occasioni gli organizzatori dovranno stipulare idonea polizza assicurativa con primaria compagnia a copertura di responsabilità civili RCT/RCO per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, o altri addetti che partecipano alle attività, dai frequentatori dell'impianto sportivo ed in ogni caso verso terzi, con massimali non inferiori ad Euro 1.500.000,00 (euro un milione cinquecentomila) per sinistro, per persona e per danni a strutture o a cose, anche se dovuti a eventi dolosi, fortuiti o naturali.

#### Articolo 5

#### RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

I) La Società risponde nei confronti dell'ente proprietario di qualsiasi danno provocato al complesso sportivo, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia imputabile a comportamenti di propri associati o derivante da terzi, fatto salvo, in questi casi, il diritto di rivalsa nelle forme e nei modi stabiliti dalle leggi.

II) La Società è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare a persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'ente proprietario da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

In relazione a quanto sopra previsto, la Società in particolare risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti all'impianto sportivo ed alle attrezzature per colpa propria o di altri soggetti, esonerando l'ente proprietario da ogni responsabilità per l'uso improprio dell'impianto stesso, salvo il normale deterioramento d'uso.

In caso di alterazione o manomissione dell'impianto in modo volontario o fortuito esonera l'ente proprietario da ogni responsabilità civile e penale per i danni eventualmente provocati a persone o cose.

III) A tal fine, la Società si impegna a stipulare idonea assicurazione con primaria compagnia a coperture di responsabilità civili RCT/RCO (Responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera) per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, o altri addetti che partecipano alle attività, dai frequentatori dell'impianto

sportivo ed in ogni caso verso terzi, con massimali non inferiori ad Euro 1.500.000,00 (euro un milionecinquecentomila), per sinistro, per persona e per danni a strutture o a cose, anche se dovuti a eventi dolosi, fortuiti o naturali. L'ente proprietario è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Le coperture assicurative di cui al precedente comma devono essere valide per tutto il periodo della convenzione e la Società trasmette periodicamente le relative ricevute di quietanza dei premi a prima richiesta dell'Ente.

IV) Alla scadenza della concessione, la Società si obbliga a restituire all'Ente l'impianto sportivo in perfetto stato manutentivo oltre che immune da vizi e da degrado strutturale eccedente la normale usura, previa redazione di apposito verbale di riconsegna redatto in contraddittorio tra le parti.

## ARTICOLO 6

### POSTI RISERVATI AL COMUNE

Sono riservate al Comune di Foggia trentadue poltrone di cui si compone la "Tribuna d'Onore" (attualmente di colore nero), e precisamente le prime quattro file a partire dal basso, nonché trentadue poltrone della "Tribuna Centralissima o Autorità" (attualmente di colore rosso), situate nelle immediate vicinanze della Tribuna d'Onore, compatibilmente con le postazioni assegnate e riservate agli abbonati.

La fruizione delle stesse in ogni caso dovrà avvenire compatibilmente con la normativa vigente e la regolamentazione in tema di accesso del pubblico alle manifestazioni sportive.

Il servizio di ricevimento sarà effettuato dalla Società, ad esclusione dei posti riservati alla Concedente, tra i quali si intendono ricompresi quelli destinati alle autorità cittadine.

## ARTICOLO 7

### ESERCIZIO DEI PUNTI RISTORO E ATTIVITÀ BAR

L'esercizio di punti di ristoro e dell'attività di bar nell'impianto sportivo è consentito con le modalità previste in materia di pubblici esercizi e nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene, sanità e sicurezza.

A tal fine, ove richiesto, l'Ente provvederà al rilascio diretto delle licenze amministrative idonee al funzionamento della attività di somministrazione di bevande e cibi.

La Società potrà, ove lo intenda, subconcedere l'esercizio dei punti di ristoro e l'attività di bar presente all'interno dell'impianto a terzi gestori, dandone comunicazione al Comune di Foggia.

La durata della subconcessione non potrà comunque eccedere quella prevista dalla presente

convenzione.

Il Comune rimane estraneo ad eventuali controversie tra la Società e i terzi gestori.

## ARTICOLO 8

### VERIFICHE E CONTROLLI

L'ente proprietario si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle pattuizioni di convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'impianto, previo avviso e in contraddittorio con delegati della concessionaria.

## ARTICOLO 9

### INVENTARIO E STATO DI CONSISTENZA

I. Con la sottoscrizione della presente convenzione dovrà essere redatto, in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente, rappresentato, quest'ultimo, dal competente Dirigente del Servizio LL.PP. o suo delegato, l'inventario e lo stato di consistenza degli immobili, delle dotazioni e degli impianti tecnici e tecnologici, dei beni mobili ed attrezzature relative. In tale occasione saranno formulati rilievi ed osservazioni utili e/o necessari e tale documentazione, sottoscritta dalle Parti, costituirà appendice integrativa della presente convenzione.

II. Al termine del periodo di validità della presente convenzione, previo avviso scritto da inoltrare almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, le Parti procederanno congiuntamente alla verifica dell'inventario redatto e dello stato di conservazione dei beni precedentemente consegnati al Concessionario e alla redazione di un verbale (ove sarà possibile esprimere rilievi, riserve od eccezioni), finalizzato all'individuazione dei beni ed attrezzature eventualmente mancanti e/o deteriorati oltre la normale usura, per la quantificazione e risarcimento dell'eventuale danno subito dal Concedente.

III. Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma IV che precede, L'Amministrazione Comunale, attraverso perizia di agronomo professionista fornita dal Foggia Calcio Srl, si riserva di accertare alla scadenza della presente convenzione, la qualità e lo stato di conservazione del manto erboso e altresì le caratteristiche di funzionalità dello stesso, addebitando alla Società Foggia Calcio Srl i costi per i lavori di un eventuale ripristino dei suddetti standard di funzionalità.

## ARTICOLO 10

### RISOLUZIONE ANTICIPATA

Oltre che con il consenso delle parti e previa concordata regolamentazione e regolamento

della risoluzione dei rapporti pendenti di cui in prosieguo, la presente convenzione può essere risolta anticipatamente unilateralmente con provvedimento di revoca dell'ente proprietario al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) quando vi siano inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;
- b) quando la Società fosse sottoposta a liquidazione e/o fosse dichiarata fallita;
- c) quando l'impianto sportivo sia, senza autorizzazione della Giunta Comunale, utilizzato per scopi diversi da quelli consentiti;
- d) quando la Società dovesse perdere per qualsiasi motivo il titolo sportivo o in ogni caso perdesse il diritto di iscriversi ad un campionato di calcio professionistico.

Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni che dovranno pervenire entro venti giorni dal ricevimento della ridetta contestazione.

In ogni caso, la Società può recedere dalla presente convenzione dandone preavviso all'altra almeno sei mesi prima a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

In fase di prima applicazione della presente ed al fine di definire le pregresse pendenze tra le parti, si conviene quanto segue:

La Società, al fine di sanare la pregressa pretesa pecuniaria vantata dall'ente, si impegna a versare con le seguenti modalità in tre anni con prima rata di € 29.166,00 il 30 novembre 2017 e ulteriori 5 rate semestrali con scadenza al 31 maggio e 30 novembre il pregresso canone (parametrato in base agli incassi, dedotti i costi, ai sensi della delibera di G.C. n. 34/2014) ed utenze relative alle stagioni calcistiche 2013-2017 quantificate in € 175.000,00 omnia; per cui, all'esito positivo, l'accertamento tecnico preventivo in corso sarà oggetto di conciliazione tra le parti.

Dal 01 luglio p.v., inoltre, la Società assume l'onere di tutte le utenze con volturazione dei contratti di fornitura ed i costi di manutenzione ordinaria oltre a versare un canone annuo stabilito e convenuto in € 40.000,00.

Il riconoscimento da parte del Comune della concessione trentennale dell'impianto è rivolto al fine di consentire ulteriori lavori di ampliamento della capienza di spettatori ed adeguamento con progetto da realizzarsi, interamente a spese della società, nel periodo di durata della concessione, il tutto a seguito di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Eventuali opere di manutenzione straordinaria successive al suddetto ampliamento saranno a carico dell'Ente proprietario.

La Società è a conoscenza del contenzioso instaurato e promosso dal precedente

concessionario innanzi al Consiglio di Stato, tuttora pendente; per cui, in caso di accoglimento del suddetto, la presente è da intendersi automaticamente risolta senza ulteriore azione da parte dell'Ente.

#### ARTICOLO 11

##### VARIAZIONI E MODIFICHE

Al fine del costante mantenimento delle finalità e degli obiettivi della presente convenzione, le parti possono in qualunque momento concordare correttivi e variazioni alla convenzione stessa.

E' obbligatoria, in ogni caso, la variazione della convenzione a seguito di nuova iscrizione a campionati professionistici da parte di altre società calcistiche della Città di Foggia; ciò al fine di consentire alle stesse l'utilizzo congiunto della struttura.

#### ARTICOLO 12

##### RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove insorgessero controversie in relazione alla interpretazione delle clausole della presente convenzione e/o alla corretta, logica e razionale esecuzione della medesima, esse sono per convenzione di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria ed in particolare del Tribunale Civile di Foggia.

#### ARTICOLO 13

##### RINVII NORMATIVI

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si applica quanto disposto dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi.

#### ARTICOLO 14

##### SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE

Le spese, le imposte, le tasse, i tributi ed ogni altro onere derivante dalla convenzione, comprese le spese di registrazione, sono a carico della Società affidataria.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI FOGGIA \_\_\_\_\_

FOGGIA CALCIO s.r.l. \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE \_\_\_\_\_

